

## FONDO MUTUALISTICO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO SOTTOSOGGLIA “Fondo S.S.”

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, con delibera del Comitato di Gestione di data 18.04.2019 sono stati approvati gli elementi di funzionamento del Fondo SS per il 2020:

<p><i>Art. 5 del Regolamento</i> VERSAMENTO E DETERMINAZIONE CONTRIBUTI</p>	<p>L'entità del contributo associativo 2020 è stabilita nella misura del 2% del premio agevolato, con il minimo di 0,45 % del valore assicurato.</p>
<p><i>Art. 7 del Regolamento</i> DANNI INDENNIZZABILI</p>	<p>I danni ricompresi nell'oggetto di copertura della Polizza Collettiva con riferimento alla tipologia alla quale l'agricoltore ha aderito, di entità superiore al 30% per singola partita (20% per il prodotto Uva da vino esclusivamente per danni da Grandine e Vento forte) ed inferiori alla soglia 20% per tipologia di coltura e Comune.</p> <p>Il diritto all'indennizzo si attiva esclusivamente quando il danno sia superiore a € 50,00. Nel caso in cui l'entità dell'indennizzo risulti superiore a €10.000,00 l'agricoltore ha l'obbligo di informare Co.Di.Pr.A. prima della raccolta/vendemmia del prodotto, cha ha facoltà di verificare il danno rilevato.</p>
<p><i>Art. 8 del Regolamento</i> VALORE DELLE PRODUZIONI</p>	<p>Il valore delle produzioni indennizzabili è l'importo risultante dal bollettino, “valore residuo sul quale si liquida il danno”.</p>
<p><i>Art. 10 del Regolamento</i> FRANCHIGIA</p>	<p>La franchigia applicata è quella stabilita dalla Polizza Collettiva 2020 con riferimento alla tipologia alla quale l'agricoltore ha aderito, con il limite minimo della scalarità, aumentato di 10 punti percentuali. Al prodotto ciliegie e piccoli frutti viene applicata una franchigia fissa per partita pari a 30 punti percentuali ed un massimo indennizzo del 60%. Qualora i danni imputabili ad avversità catastrofali o fitopatie, incidano per più della metà rispetto al danno complessivo, per tutti i prodotti la franchigia minima assorbibile sarà comunque pari al 15% del valore assicurato aggregato azienda/tipologia colturale/Comune.</p>
<p><i>Art. 12 del Regolamento</i> DETERMINAZIONE DELLA RISERVA VOLONTARIA</p>	<p>La disponibilità finanziaria per il 2020 è provvisoriamente stimata in € 4.764.979 degli apporti 2020 e della riserva al 31.12.2019.</p>

## GESTIONE DEL RISCHIO

### ES.1

$\frac{40 + 10 + 31}{3}$   
 nel caso di valori assicurati differenti alle singole partite è necessario calcolare la media ponderata

esclusivamente nel caso in cui i danni imputabili a eventi assicurati, diversi dalla grandine e dal vento, incidano per più della metà del danno complessivo si applica lo scoperto 20%  
 $(40-10) \times 0,20 = 6$   
 altrimenti scoperto 0

P.TA	VALORE ASS.TO €	DANNO %	SOGLIA	FR %	SCOPERTO 20% del danno	DANNO LIQUIDABILE %	LIQUIDAZIONE €	LIQUIDAZIONE €	
1	10.000,00	40	$\frac{27,00}{3} > 20$ Liquidazione Assicurazione	10	6	20	2.000,00		
2	10.000,00	10		10	0	30	0,00	3.000,00	
3	10.000,00	31		28	0,6	2,4	240,00		
							30.000,00	2.240,00	3.300,00

(40 - 20) (min 20 con Fr.)  
 (nel caso in cui sia prevalente il danno gelo) (nel caso in cui sia prevalente il danno grandine)

### ES.2 rispetto all' ES.1 la partita 3 è considerata a danno 0 anziché 31

$\frac{40 + 10 + 0}{3}$   
 nel caso di valori assicurati differenti alle singole partite è necessario calcolare la media ponderata

esclusivamente nel caso in cui i danni imputabili a eventi assicurati, diversi dalla grandine e dal vento, incidano per più della metà del danno complessivo si applica lo scoperto 20%  
 $(40-20) \times 0,20 = 4$   
 altrimenti scoperto 0

P.TA	VALORE ASS.TO €	DANNO %	SOGLIA	FR %	SCOPERTO 20% del danno	DANNO LIQUIDABILE %	LIQUIDAZIONE €	LIQUIDAZIONE €	
1	10.000,00	40	$\frac{16,67}{3} < 20$ Liquidazione Fondo	20	4	24	2.400,00		
2	10.000,00	10		10	0	20	0,00	2.000,00	
3	10.000,00	0		0	0	0	0,00	0,00	
							30.000,00	2.400,00	2.000,00

(40 - 20 - 4)  
 (nel caso in cui sia prevalente il danno gelo) (nel caso in cui sia prevalente il danno grandine)

	DANNO LORDO	FR MIN 15% AZ.LE
Verifica condizione Fr. Min 15% assorbibile	10.000,00 x 40 = 4.000,00	€ 30.000,00 x 15% = € 4.500,00
Azienda/Prodotto/Comune nel caso di danni ≠ da grandine e vento	10.000,00 x 10 = 1.000,00	liquidabile max € 500,00
	10.000,00 x 0 = 0,00	(5.000,00 - 4.500,00)
	30.000,00	5.000,00

in caso di danni ≠ da grandine e vento, l'indennizzo effettivo è pari all'importo inferiore dei due calcoli (€ 500,00)